

Bruxelles, 30.5.2018
SWD(2018) 279 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca

{COM(2018) 368 final} - {SEC(2018) 267 final} - {SWD(2018) 280 final}

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Scheda di sintesi
Valutazione d'impatto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca
A. Necessità di agire
Per quale motivo? Qual è il problema affrontato? <u>Max. 11 righe</u>
L'attuale regime dell'Unione per il controllo della pesca è stato concepito prima della riforma della politica comune della pesca (PCP) e, per tale motivo, non è coerente con essa. Non far nulla per sanare tale incoerenza comprometterebbe seriamente il rispetto della PCP e la realizzazione dei suoi obiettivi. Attualmente il sistema risulta inoltre obsoleto , soprattutto poiché ancora basato prevalentemente su documentazione cartacea. Manca quindi di efficacia e di efficienza, come è stato ampiamente riconosciuto ed evidenziato dalle quattro istituzioni europee (Commissione, Consiglio, Parlamento europeo e Corte dei conti), che hanno sottolineato la necessità di rivedere il quadro normativo. L'esercizio REFIT svolto dalla Commissione ha individuato come cause di fondo: a) la mancanza di misure di controllo delle disposizioni contenute nella riforma della PCP e la mancanza di sinergie con altre politiche; b) la complessità del quadro normativo e l'ambiguità delle disposizioni giuridiche; c) l'inadeguatezza delle disposizioni riguardanti i dati sulla pesca; d) l'insufficiente effetto dissuasivo delle norme di esecuzione. I soggetti interessati dall'iniziativa sono: gli operatori della pesca, le autorità pubbliche degli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia europea di controllo della pesca.
Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? <u>Max. 8 righe</u>
La presente iniziativa si prefigge principalmente di aumentare l'efficacia e l'efficienza del regime dell'Unione per il controllo della pesca e garantire il pieno rispetto della riforma della PCP e la realizzazione dei suoi obiettivi. Nello specifico essa mira a: 1) sanare le carenze rilevate rispetto alla PCP e ad altre politiche dell'Unione, 2) semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi inutili, 3) migliorare la disponibilità, l'attendibilità e la completezza dei dati e delle informazioni sulla pesca, in particolare dei dati relativi alle catture, e consentire lo scambio e la condivisione delle informazioni e 4) eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di una cultura del rispetto delle norme e l'equo trattamento degli operatori tra gli Stati membri e al loro interno.
Qual è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE? <u>Max. 7 righe</u>
La PCP e il suo controllo rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del trattato. Un'azione a livello dell'UE è necessaria da parte delle istituzioni europee e fortemente sostenuta dai soggetti interessati, compresi gli Stati membri, in quanto capace di apportare un valore aggiunto rispetto ad eventuali strategie nazionali diversificate, garantendo un quadro armonizzato per il controllo delle disposizioni della PCP, contribuendo a garantire la parità di condizioni tra i pescatori dell'UE e, in ultima analisi, promuovendo una cultura del rispetto delle norme in tutta l'Unione.

B. Soluzioni
Quali opzioni strategiche, di carattere legislativo e di altro tipo, sono state prese in considerazione? È stata preferita un'opzione? Per quale motivo? <u>Max. 14 righe</u>
Nel quadro della valutazione d'impatto sono state analizzate tre opzioni strategiche: 0) lo scenario di base; 1) modifiche mirate del regolamento sul controllo della pesca; 2) modifiche mirate del regime di controllo della pesca (in particolare, dei regolamenti riguardanti il controllo della pesca, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e l'Agenzia europea di controllo della pesca). L'opzione 2 è apparsa, nel complesso, come decisamente più efficace rispetto alle altre ed è stata quindi prescelta. Essa potrebbe: 1) garantire la coerenza con la PCP riformata; 2) garantire un sistema di controllo adeguato alle esigenze future; 3) semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi inutili; 4) aumentare la cultura del rispetto delle norme della PCP; 5) garantire la parità di trattamento tra gli operatori; 6) migliorare la qualità, lo scambio e la condivisione dei dati sulla pesca; 7) migliorare i dati scientifici necessari per la valutazione degli stock; 8) aumentare le sinergie con altre politiche; 9) aumentare la competitività dell'industria europea; 10) aumentare, più del doppio, il rendimento di ogni singolo euro investito nei controlli, facendo di questi una vera e propria fonte di proventi per l'economia dell'UE; 11) aumentare la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle TIC; 12) stimolare gli investimenti nelle nuove tecnologie e, nel contempo, generare un risparmio di 157 milioni di EUR nell'arco di cinque anni rispetto allo scenario di base; 13) portare a un più rapido miglioramento dello stato degli stock e, di conseguenza, a una maggior redditività dei pescherecci interessati e a salari più elevati per i pescatori.
Quali sono i sostenitori delle varie opzioni? <u>Max. 7 righe</u>
La stragrande maggioranza delle parti interessate consultate, inclusi gli Stati membri, ha fermamente sostenuto o ha espresso la propria preferenza per l'opzione 2. Nessuna delle parti interessate si è mostrata favorevole allo status quo (scenario di riferimento).
C. Impatto dell'opzione prescelta
Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)? <u>Max. 12 righe</u>
Gli effetti ambientali positivi potrebbero comprendere: una riduzione della pesca eccessiva, l'eliminazione dei rigetti in mare, migliori condizioni di salute degli stock e un adeguato controllo delle zone marine protette. Tra i vantaggi socioeconomici principali figurano: l'aumento dei salari e della competitività del settore pesca (in particolare, per le flotte di piccole dimensioni), la promozione dell'occupazione (in particolare, nel settore delle TIC), un maggior rispetto della PCP e la parità di trattamento per i pescatori. L'opzione prescelta dovrebbe inoltre semplificare e ridurre drasticamente gli oneri amministrativi del regime attuale, con risparmi sui costi pari a 157 milioni di EUR nell'arco di 5 anni rispetto allo scenario di riferimento. Per quel che riguarda i risparmi, solo in certi casi è stato possibile procedere a una loro quantificazione, mentre in altri ci si è dovuti limitare semplicemente ad una loro identificazione.
Quali sono i costi dell'opzione prescelta (se ve ne è una sola, altrimenti delle opzioni principali)? <u>Max. 12 righe</u>
I costi sarebbero improntati all'efficienza e "proporzionati" ai benefici (soprattutto se si considerano i risparmi sui costi), mentre i benefici ottenuti sarebbero non solo considerevoli, ma anche superiori alle variazioni relativamente modeste dei costi. Grazie alla semplificazione e all'interoperabilità, anche le autorità degli Stati membri trarrebbero beneficio dai risparmi sui costi. I costi di conformità riguarderanno il monitoraggio della capacità di pesca (5,1 milioni di EUR per le imprese, in parte compensati da un risparmio di 4,2 milioni di EUR per le autorità) e il controllo dell'obbligo di sbarco (7,2 milioni di EUR di investimenti). Gli investimenti nelle TIC ammonterebbero in tutto a 134,6 milioni di EUR su un periodo di 5 anni, ma sarebbero in parte compensati da risparmi sui costi ricorrenti pari a 127,3 milioni di EUR nell'arco dello stesso periodo.

L'opzione prescelta non dovrebbe avere alcun impatto sociale o ambientale negativo.
Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese? <u>Max. 8 righe</u>
Per le imprese, che sarebbero ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), ci sarebbero costi minimi, ma anche benefici a livello ambientale, economico e sociale. Eventuali oneri supplementari per i piccoli operatori (pescatori su piccola scala) saranno inoltre evitati grazie all'introduzione di sistemi di comunicazione dei dati relativi alla pesca semplici ed efficienti sotto il profilo dei costi, basati sull'uso di tecnologie di telefonia mobile dal costo contenuto e largamente disponibili. Tali sistemi sarebbero anch'essi ammissibili al finanziamento a titolo del FEAMP. Infine, l'introduzione delle nuove TIC stimolerà l'innovazione e offrirà nuove opportunità di occupazione per le PMI e le start-up.
L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà considerevole? <u>Max. 4 righe</u>
Gli Stati membri dovrebbero mettere a punto soluzioni TIC per completare la digitalizzazione dei sistemi di dati sulla pesca, gestire il nuovo flusso di dati (i costi sono rimborsabili nell'ambito del FEAMP) e implementare il nuovo sistema digitale per i prodotti della pesca importati dai paesi terzi (certificato di cattura elettronico).
Sono previsti altri effetti significativi? <u>Max. 6 righe</u>
In generale, i pescatori non professionisti sarebbero soggetti a norme più severe rispetto ad oggi, in particolare per quel che riguarda l'obbligo di comunicazione delle catture. I cittadini trarranno beneficio dalla miglior qualità e attendibilità delle informazioni sui prodotti della pesca e dalla maggior sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti ittici.
D. Tappe successive
Quando saranno riesaminate le misure proposte? <u>Max. 4 righe</u>
L'attuale regolamento sul controllo della pesca prevede già che la Commissione ne valuti l'attuazione ogni 5 anni, sulla base di relazioni presentate dagli Stati membri. Questa disposizione sarà mantenuta.